

Tribunale Di Milano
Sez. Proprietà Intellett. e Industr.

Collegio composto da :

Gabriella Migliaccio	presidente relat.
Cesare De Sapia	giudice
Stefano Rosa	giudice

Va preliminarmente decisa l'eccezione di carattere processuale sollevata dall'attrice **A.**, riflettente l'inesistenza della notifica della comparsa di risposta, effettuata dalla **B.** a mezzo fax, senza la assistenza dell'ufficiale giudiziario e quindi irrualmente, senza la osservanza di una formalità necessaria prevista dalla legge.

Secondo l'attrice, per il principio generale in tema di notificazione, affinché questa possa ritenersi avvenuta, è necessaria la presenza del pubblico ufficiale fidefacente, altrimenti difetta un elemento essenziale.

L'inesistenza della notifica della comparsa di risposta travolgerebbe ogni attività successiva, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi il convenuto non costituito.

Il collegio non condivide la tesi e le argomentazioni attoree; né la dizione letterale dell'art. 17 D.L. n. 5/03, che prevede la possibilità di notifica alle parti costituite a mezzo fax, né una prospettiva ermeneutica sistematica autorizzano tale conclusione.

L'art. 17 citato ha introdotto, nei confronti delle parti costituite, in aggiunta e in alternativa alle modalità di notifica previste dal codice di procedura civile agli articoli 136 e seguenti (notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, espletabile anche a mezzo posta), tre nuove modalità veloci di notifica, meno formali, ispirate evidentemente a motivi di immediatezza e snellimento delle procedure.

La disposizione in esame testualmente statuisce : "1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile : a) con trasmissione dell' atto a mezzo fax ; b) con trasmissione dell' atto per posta elettronica ; c) con scambio diretto tra i difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull' originale..."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi."

Secondo espressa previsione dell' articolo dunque, la notifica con trasmissione dell' atto a mezzo fax (così come le altre due) dà luogo ad una modalità diversa e diversamente attuata dalla notifica eseguita da ufficiale giudiziario ; non può pertanto farsi riferimento alla normativa codicistica al fine di accertarne l' avvenuta attuazione.

Né alcun punto della disposizione consente un implicito richiamo alla necessità della presenza dell' ufficiale giudiziario, facendosi semplicemente riferimento alla trasmissione dell' atto a mezzo fax nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti teletrasmessi.

Un problema può sorgere in ordine all' avvenuta ricezione dell' atto da parte del destinatario, in caso di contestazione, con implicazioni probatorie circa l' avvenuta notificazione o la tempestività della stessa ; ma nella fattispecie in esame è incontestata l' avvenuta ricezione in termini della comparsa di risposta notificata dalla convenuta a mezzo fax, sicché la notifica risulta regolarmente e proficuamente effettuata.

Ciò premesso, il collegio, confermato il provvedimento del giudice relatore, nomina c.t.u. l'ing. _____, via _____, Milano, e formula il seguente quesito:

dica il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro c.t., espletata ogni indagine ritenuta opportuna, se la porzione italiana del brevetto europeo EP _____, di titolarità della A. _____ spa, posseda o meno i requisiti di validità previsti dalla legge;

dica inoltre se il trasportino modello "_____", prodotto e commercializzato dalla B. _____ spa, ricada o meno nell'ambito di protezione del brevetto stesso.

Delega per lo svolgimento dell'istruttoria il giudice relatore, dott.ssa Migliaccio, dinanzi a cui rinvia la causa per l'udienza del 24-1-2007, ore 10,30 per il giuramento del ctu ed annessi incumbenti.

Si comunichi alle parti e al ctu.

5-10-2006

Se Rel. relator.



[Handwritten signature]

16/10/06
F.A. *[Handwritten initials]*